



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**DECRETO DEL PRESIDENTE / 6**

**Del 16/06/2023**

**Oggetto: CONFERMA NOMINA DEL "RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE" (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE - ART. 33 – TER, DECRETO LEGGE N. 179/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE 221/2012.**

**Soggetti destinatari:**

Conta Augusta

IL PRESIDENTE

CICOLINI LORENZO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:** Conferma nomina del *“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante”* (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) della Comunità della Valle di Sole - art. 33 – ter, Decreto Legge n. 179/2012 convertito con la Legge 221/2012.

## **IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE**

Richiamato l’art. 33 ter del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221, il quale:

- al comma 1 ha istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), prevedendo l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di iscrizione e aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
- al comma 2 ha previsto che la suddetta Autorità stabilisce, con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Evidenziato che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – con comunicato di data 16.05.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 di data 28.05.2013 – ha stabilito che le stazioni appaltanti, a partire dal 01.09.2013 e comunque entro il 31.12.2013, devono comunicare il nominativo del responsabile ai sensi che per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m, è incaricato della verifica e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nella stessa AUSA, denominato *“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante”* (RASA).

Visto il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall’AVCP (ora ANAC), si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall’AUSA stessa.

Sottolineato che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)";
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013.

Posto, quindi, che con il presente decreto si intende nominare il suindicato responsabile RASA (ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.), per gli adempimenti su richiamati per l’attività svolta dalla Comunità della Valle di Sole.

Visto il decreto n. 1 del 09.01.2020 con il quale è stato nominato "Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" l’arch. Conta Augusta, quale responsabile del servizio tecnico, lavori pubblici, edilizia abitativa e tutela dell’ambiente e del territorio.

Ritenuto di confermare per il ruolo in oggetto l'arch. Conta Augusta, quale responsabile del servizio tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio.

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s. m., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visti i comunicati del Presidente dell'AVCP del 16.05.2013 e del 28.10.2013.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto il vigente statuto della Comunità della Valle di Sole.

Visto il Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Tutto ciò premesso,

#### **DECRETA**

1. di confermare la nomina, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" della Comunità medesima, **l'arch. Conta Augusta**, Responsabile del servizio tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio;
2. di incaricare l'arch. Conta Augusta dell'espletamento delle funzioni, adempimenti e compiti attribuiti al RASA, ossia la verifica e/o la compilazione ed il successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante (AUSA) richiesti dall'AVCP (ora ANAC);
3. di notificare copia del presente decreto all'interessata;
4. pubblicare il presente provvedimento anche sul sito istituzionale alla sezione denominata "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti";
5. di dare notizia della presente nomina ai Responsabili della Comunità della Valle di Sole i quali sono tenuti a collaborare fattivamente con il Responsabile RASA comunicando, senza indugio, tutte le informazioni e notizie ai fini dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso quale mezzo di impugnativa il ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.